

Statuto dell'Associazione Sportiva Cavanisti di Mira

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del c.c., un' Associazione denominata: Associazione Sportiva Cavanisti di Mira. L'Associazione ha sede in Mira.

Art. 2 – SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio di attività sportive e ricreative, nonché la tutela dell'ambiente lagunare e la conservazione e razionalizzazione delle attività sportive e ricreative che in esso vengono svolte, per una laguna sempre viva e vivibile, nel rispetto della tradizione antica.

Per l'attuazione dell'oggetto sopra ricordato l'Associazione potrà:

- a) promuovere ed attuare iniziative per la divulgazione dell'attività sportiva e ricreativa comunque legata alla laguna;
- b) provvedere all'acquisizione di spazi acquei o di cavane;
- c) svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali, che non sia in contrasto con le norme del presente Statuto e la legislazione vigente in materia di associazioni.
- d) L'Associazione potrà collaborare con enti ed organismi pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino con i suoi fini.

Art. 3 – DURATA

La durata viene fissata fino al momento in cui l'Assemblea Straordinaria dei soci non ne decreterà lo scioglimento.

Art. 4 – I SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano la cittadinanza Italiana e che ne facciano richiesta. I soci saranno soggetti al versamento annuale di una quota sociale (canone) stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea Ordinaria annuale dei soci. I soci dovranno attenersi a quanto previsto dal Regolamento Interno dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà assumere provvedimenti disciplinari e proporre l'espulsione di quei soci che assumano comportamenti contrari e non consoni alle finalità ed allo spirito dell'Associazione.

Art. 5 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, da eventuali contributi ed erogazioni liberali da parte dei soci, ed eventuali proventi per attività che potranno essere intraprese.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci,
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7 – ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria verrà effettuata almeno una volta all'anno, mediante avvisi almeno dieci giorni prima della data fissata.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, oltre che da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, può essere richiesta dal Consiglio Direttivo, da almeno cento soci oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, si riterrà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; sarà regolarmente costituita in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) discutere ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'anno sociale trascorso;
- b) eleggere alle scadenze previste il Consiglio Direttivo;
- c) discutere ed approvare il rendiconto economico annuale;
- d) discutere ed approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di sottoporre e quelle proposte dai soci.

In sede Straordinaria:

- a) deliberare le modifiche Statutarie;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione
- c) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria, dai Soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei votanti e quelle di competenza dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, formato da 9 (nove) Consiglieri, eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed elegge nel seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo viene riunito almeno una volta al mese dal Presidente, o quando ne sarà fatta richiesta dalla metà dei suoi componenti, o, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

- decide tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- predispone il rendiconto economico consuntivo, nonché i programmi sulle attività da svolgere;
- stabilisce la data dell'Assemblea dei soci e convoca l'Assemblea Straordinaria;
- predispone eventuali Regolamenti Interni.

Il Presidente è il rappresentante sociale, in caso di sua assenza o di impedimento, viene sostituito dai Vice Presidenti.

Qualora i membri del Consiglio Direttivo risultino per tre volte assenti dalle riunioni del Consiglio, senza giustificazione, possono decadere dalla funzione.

Art. 9 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da 2 (due) componenti eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Uno dei componenti assume la funzione di presidente del Collegio

I Revisori parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di voto consuntivo nelle questioni che attengono alla gestione contabile dell'Associazione.

Art. 10 NORME FINALI

La quota sociale (canone) viene fissata di anno in anno. L'importo dovuto per l'assegnazione degli spazi acquei nella misura determinata dagli enti competenti, dovrà essere versato all'Associazione ogni anno entro la fine di Febbraio dell'anno in corso. Il socio che non corrisponderà puntualmente la quota sociale (canone) perde ogni diritto relativo allo spazio acqueo in questione.

Qualunque variazione delle titolarità delle spazio acqueo o di Cavana e subordinata all'autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.